

Roma

22/02/2021

PROT. N. 08/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 08 /2021

LORO SEDI

Oggetto: Modello Redditi tardivo entro il 10 Marzo 2021

Carissimi,

Il termine ultimo per la presentazione del modello Redditi tardivo, con riduzione a 1/10 del minimo della sanzione da omessa dichiarazione, sarà il 10 Marzo 2021.

Tale previsione va letta in sintonia con l'art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui: "Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo **superiore a novanta giorni** si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

In sostanza, agli occhi del legislatore, una volta decorsi novanta giorni dal termine, la dichiarazione, da tardiva, diventa omessa a tutti gli effetti dunque non più ravvedibile. Per effetto dell'art. 13-sexies del DL 137/2020 conv. L. 176/2020 (la cui disposizione, in origine, era contenuta nell'art. 3 del DL 157/2020), nell'anno 2020 la dichiarazione dei redditi e/o IRAP andava presentata, in via telematica, entro il **10 dicembre 2020**.

Di conseguenza, i novanta giorni entro cui è possibile ravvedersi scadono il 10 marzo 2021. In base alla tradizionale impostazione dell'Agenzia delle Entrate, ribadita con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016 e recentemente confermata con la risoluzione 24 dicembre 2020 n. 82, se ci si ravvede entro novanta giorni la sanzione da prendere come riferimento non è quella proporzionale (dal 120% al 240% delle imposte) ma quella fissa (da 250 euro a 1.000 euro), prevista per il caso in cui dalla dichiarazione omessa non emergono imposte da versare.

L'interpretazione appare **priva di base normativa**, posto che la dichiarazione tardiva non può essere automaticamente equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare (che può essere ad esempio una dichiarazione che termina con un credito).

Ove non fosse stata adottata l'interpretazione esposta, il ravvedimento sarebbe stato molto più caro, in quanto si sarebbero dovute applicare le più gravose sanzioni proporzionali.

Tanto premesso, adottando la soluzione della circolare n. 42 del 2016, entro il 10 marzo 2021 occorre:

- a) presentare la dichiarazione omessa;
- b) pagare 25 euro per la tardività (250/10, applicandosi l'art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97);
- c) sanare i tardivi versamenti delle imposte che emergono dalla dichiarazione, laddove non siano state già pagate.

In merito a quest'ultimo punto, bisogna sanare **ogni tardivo versamento**, ad esempio a titolo di saldo 2019, di primo e/o secondo acconto 2020, e lo stesso dicasi per i versamenti inerenti alle addizionali comunali e regionali. Occorre pagare le imposte, le sanzioni da tardivo versamento (del 15% o del 30%) ridotte e gli interessi legali calcolati *pro rata temporis* (il tasso di interesse legale è dello 0,05% sino al 31 dicembre 2020, e dello 0,01% dal 1° gennaio 2021).

Da ravvedere anche i tardivi versamenti

Considerato che, nel modello F24, bisogna dare separata indicazione degli interessi utilizzando l'apposito codice tributo ("1989" per l'IRPEF), è bene rammentare come, secondo quanto previsto, da ultimo, nelle istruzioni al modello REDDITI 2021, fascicolo 1, p. 8 sembra necessario effettuare, per ciascun codice tributo, un versamento **minimo di 1,03 euro**.

Per quanto riguarda la sanzione di 25 euro, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere "8911", residuale per le sanzioni, e nel modello F24 dovrebbe essere indicato l'anno in cui la violazione è stata commessa (il 2020), anche quando il ravvedimento avvenga nell'anno 2021, e non l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.